

Come si calcolano, ai fini del congedo parentale, i giorni festivi e/o non lavorativi che ricadono all'interno dei periodi di assenza?

L' art. 31, comma 9, del CCNL Università 16.10.2008 disciplina le modalità di computo dei periodi di assenza per congedo parentale e malattia del bambino stabilendo che tali periodi, nel caso di fruizione continuativa da parte del personale dipendente, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadono all'interno degli stessi mentre, nel caso di fruizione frazionata, siffatta modalità di computo si applica solo nel caso in cui i periodi suddetti non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dipendente. Poiché la contrattazione collettiva nazionale non ha disciplinato i casi specifici della malattia e delle ferie che intervallano il periodo del congedo parentale, occorre fare riferimento alle circolari emanate dall'INPS in materia. Si segnalano, al riguardo, la circolare n. 8 del 2003 - ove si precisa che la malattia può interrompere la fruizione del congedo parentale, il quale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni, potrà riprendere al termine della malattia stessa - e la circolare n. 82/2001 – che per quanto concerne il computo delle ferie chiarisce che *“in caso di fruizione del congedo parentale in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l'altra, ripresa non rinvenibile nelle ferie; ciò non significa peraltro, che immediatamente dopo una frazione e prima della successiva non possono essere fruiti i giorni di ferie. Significa, invece, che se le frazioni si susseguono in modo continuativo [ad es. in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e così successivamente] oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati [anche quelli cadenti subito prima e subito dopo le ferie] sono conteggiati come giorni di congedo parentale.*”